

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme.

ETC. ETC. ETC.

Il vostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è autorizzato a presentare al Parlamento nazionale l'annuo progetto di legge portante approvazione della convenzione postale conclusa col Ducato di Modena il
Venerdì 28 gennaio 1859

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Progetto di legge

Vittorio Emanuele

... ..

Articolo Unico

È approvata la convenzione postale
conclusa fra la Sardegna e lo Stato
Estense sottoscritta a Corino il
30. Agosto 1858. e messa in
esecuzione col Regio Decreto
16. Ottobre successivo, a tenore
Dell'Art. 40. della legge 18.
Novembre 1850.

Progetto di legge per l'approvazione
della Convenzione Postale col Ducato
di Modena.

Signori Deputati,

Le relazioni postali tra la nostra Amministrazione e quella del Ducato Estense erano regolate dalla Convenzione Postale conclusa dal Governo di S. M. il 7 dicembre 1854 la quale stabiliva in L. 40 la tassa delle lettere originarie ed a Destino dei rispettivi Stati, ed in L. 5 la tassa di affrancamento degli stampati per ogni foglio.

Carte ammesse:
1. Convenzione Postale col Ducato di Modena 18 dicembre 1854

2. Lettera 31 agosto 1857 di 2. d. d. dalla stessa Convenzione

3. Nuova Convenzione del 4 settembre 1858. approvato con Decreto Reale del 16 ottobre.

3. Parere del Consiglio di Stato 2. dello stesso sulla nuova convenzione del 4 settembre 1858 approvata con Decreto R. del 16 ottobre

Della tassa di L. 40 L. 5 per lettera 10. erano deputate all'Amministrazione delle Poste Estensi, e 30. all'Amministrazione delle Poste Sarde colla condizione di pagare alla Amministrazione delle Poste Parmensi il diritto di transito sul territorio interposto calcolato, al tempo della convenzione, in 10. ma che risultò in realtà di soli 3. in seguito alla conclusione della Convenzione Postale del 13 gennaio dell'anno successivo tra il Governo Sardo e quello Parmense.

Questa circostanza consigliò il Governo Estense dare all'11 agosto 1857 la suddetta alla Convenzione del 7 dicembre 1854 il cui termine scadeva con tutto ottobre ultimo, e si dispone perciò per dare Amministrazioni a nuova convenzione colla quale fu stabilito che ferma la base di riparto intesa dalla citata Convenzione, si riducesse da 40. a soli 30. la tassa delle lettere ripartita colla nell'antica proporzione, cioè:

All'Amministrazione Estense	9.5	
All'Amministrazione Sarda	{ per parte proprio . . . 18.5	} 21.5
	{ per rimborso porto parmense 3.5	
		Cotale . . . 30.5

Inoltre la tassa degli stampati che era fissata a l. 5.
per ogni foglio fu determinata a peso e colla medesima
tassa di l. 5. per 45 grammi, cioè in una ragione molto
più larga, come si praticava già da parecchi anni colla
Etruria ed altri Stati nel quale metodo si basavano gli in-
convenienti della tassa in proporzione della Dimensione
degli stampati.

Sebbene questa doppia riduzione di tassa sia per ragione
una riduzione di entrata all'Erario di circa 18 m. lire, tuttavia
non si esitò ad ammettere tale proposta sia perchè non
pareva nè giusto nè equo il pretendere di risarcire ora
un rimborso per transitato nello Stato Romano di tanto eccedente
il costo reale di un tale servizio, sia perchè la nuova com-
binazione tornava in gran parte a sollievo dei corrispondenti
Sardi, sia infine perchè apriva per risultato di appalcare i
rapporti tuttora poco frequenti fra i due Stati. Difatti
lo Stato Sardo non spedisce annualmente che circa 36 mila
lettere e 53 m. stampati, e non riceve ancora dall'Etruria che
circa 18 m. lettere e 8 m. stampati.

Le altre disposizioni della nuova Compensazione vi-
flettendo oggetti secondari, non sono dissimili da quelle
generalmente adottate in simili stipularioni e riguardano
la tassa eccezionale di confine o l'assicurazione dei pieghi
ed il transitato dei pieghi provenienti dall'Estero la cui
tassa è regolata in conformità già stabilita, e per l'uso dei
francobolli.

A questo riguardo si introdusse una modificazione
al sistema già ricevuto, ammettendo cioè il rimborso dei

francobolli quando le lettere vengono tassate perché il valore
di francobolli impiegati non corrisponde alla tassa. La restituzi-
one del valore dei francobolli in tal caso è di tutta giustizia
perché altrimenti si exigerebbe una tassa più forte di quella
stabilita nella tariffa: si ha da credere che l'uso d'un
francobollo di valore inferiore alla tassa sia sempre francobollo
da sopra-sanzionare la posta a titolo di multa.

Sulle basi sopraccennate si dipese fra le due
Amministrazione ad una nuova convenzione all' 30
agosto ultimo, e si fecero anche le ratifiche al 7 ottobre,
e non essendo radunato il Parlamento si diede esecuzione
alla medesima convenzione al primo ~~prossimo~~ ^{prossimo} mediante
il Decreto Reale del 16 ottobre emanato proprio
per ordine del Consiglio di Stato, a termini dell'
articolo 40 della Legge 18 g^{no} 1850.

Quindi in esecuzione di questa legge il Ministero
sottopone la convenzione predetta alla sanzione del Parlamento.

Progetto di legge (variazioni)

segue la convenzione già unita

N.º 36.

Convenzione postale col
Ducato di Modena

Comitato D. di Feb. 1859.

Nella 91

SESSIONE 1859

N° 34-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GARIBALDI, SOLAROLI, REVEL-GENOVA, TEGAS, CROSA,

CALLORI, MAZZA

sul progetto di legge presentato dal ministro dei Lavori Pubblici

nella tornata del 4 febbraio 1859

Convenzione postale col ducato di Modena.

Tornata del 21 febbraio 1859.

SIGNORI,

La convenzione che il Ministero sottopone alla sanzione vostra, stipulata fra l'amministrazione del nostro Stato e quella di Modena nel 50 agosto ultimo, ratificata il 7 ottobre successivo, nell'assenza del Parlamento, venne posta in esecuzione il 1° novembre con decreto regio del 16 ottobre, previo parere del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 40 della legge 18 novembre 1850. Non potrebbe esserne dubbia l'accettazione, massimamente che, dal confronto delle singole disposizioni contenute nella convenzione postale del 7 dicembre 1854 con la presente, si scorge che tre sole sarebbero le variazioni di sostanza introdotte.

Delle quali la prima sta nella riduzione della tassa da 40 a 30 centesimi per ogni lettera semplice (art. 4), riduzione che reca bensì lieve danno all'erario, ma torna di sollievo e vantaggio ai corrispondenti sardi.

L'altra determina che nel fissare (art. 10) la tassa sugli stampati si abbia riguardo non più alla dimensione d'ogni foglio, ma al peso, e sia di 5 centesimi per 45 grammi, e così per tre fogli (pesando ciascun foglio in media 15 grammi), vantaggiandosi per tal mezzo la spedizione dei giornali, ed essendo una mutazione accolta da pressochè tutte le Potenze.

Il terzo miglioramento proposto con questa nuova convenzione sta in ciò che, se per l'addietro il valore dei franco-

(54-a)

bolli apposti alle lettere, non sufficiente ad equiparare l'intero diritto, andava intieramente perduto, ora invece il destinatario avrebbe facoltà (art. 15) di farsi contare in deduzione, mediante presentazione della lettera, il montare dei francobolli riconosciuti insufficienti.

Questa clausola della convenzione parve alla vostra Commissione così consona al principio di giustizia, che non poté trattenersi dall'esprimere il suo voto, perchè questa disposizione venga generalizzata a tutte le corrispondenze interne; l'ostacolo di lieve disturbo alle amministrazioni postali non dovendo prevalere ad una ragione di giustizia e d'interesse comune.

Anzi la vostra Commissione a questo stesso proposito opina che sarebbe cosa utile e conveniente sovr'ogni aspetto il promuovere il maggior uso dei francobolli, e crede che si raggiungerebbe l'intento, abbassandone il prezzo in raffronto coll'affrancamento delle lettere, come in Inghilterra; sia anche istituendo francobolli di due centesimi per i giornali ed altri stampati.

Premesse queste brevi considerazioni, la Commissione ha l'onore di proporvi l'approvazione della convenzione postale tra il nostro Governo e quello di Modena.

TEGAS, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

È approvata la convenzione postale conchiusa fra la Sardegna e lo Stato estense sottoscritta a Torino il 30 agosto 1858 e messa in esecuzione col regio decreto 16 ottobre successivo, a tenore dell'art. 40 della legge 18 novembre 1850.

Approvato nella Camera del 24. Marzo 1859
Pelloni

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

Identico al qui contro.

CONVENZIONE

TRA

S. M. il Re di Sardegna e S. A. R. il Duca di Modena.

S. M. il Re di Sardegna e S. A. R. l'arciduca duca di Modena, egualmente animati dal desiderio di migliorare vieppiù il servizio delle corrispondenze postali tra il regno sardo ed il ducato di Modena, dipendente dalla convenzione 7 e 18 dicembre 1854, hanno nominato a questo scopo per loro plenipotenziari:

S. M. il Re di Sardegna, il signor Bartolomeo Bona, grande ufficiale dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, senatore del regno, e suo ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

E S. A. R. l'arciduca duca di Modena, S. E. il signor Forni conte Giuseppe, consigliere di Stato di S. A. R., I. R. ciambellano, cavaliere gran croce del R. Ordine dell'Aquila Estense, commendatore dell'Ordine del merito della Corona di Baviera, cavaliere gran croce dell'Ordine d'Isabella la Cattolica, commendatore dell'I. Ordine della Corona di Ferro, cavaliere gran croce dell'Ordine pontificio di S. Gregorio Magno, cavaliere gran croce dell'Ordine portoghese di Cristo, senatore gran croce del S. A. I. Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, cavaliere gran croce del R. Ordine del Merito sotto il titolo di San Giuseppe di Toscana, cavaliere gran croce dell'Ordine I. di Francesco Giuseppe, commendatore dell'Ordine portoghese di Nostra Signora della Concezione, cavaliere gran croce dell'Ordine Piano, ministro degli affari esteri;

I quali, dopo essersi cambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sui seguenti articoli:

ART. 1.***Cambio dei pieghi postali.***

Fra l'amministrazione delle poste sarde e l'amministrazione delle poste estensi avrà luogo un cambio quotidiano di lettere, campioni, giornali e stampati d'ogni sorta.

Le lettere, i campioni, i giornali ed altri stampati indicati di sopra saranno dall'amministrazione delle poste degli Stati intermediari trasportati in pacchi chiusi in forza delle convenzioni concluse o da conchiudersi fra lo Stato sardo e questi Stati.

I diritti ed assegni spettanti alle dette amministrazioni pel transito dei pacchi predetti a traverso i loro territorii rispettivi, saranno corrisposti dall'amministrazione delle poste sarde a tenore delle suaccennate convenzioni, e senza carico all'amministrazione estense.

ART. 2.

Progressione per le lettere pesanti.

I prezzi di porto, di cui l'amministrazione delle poste sarde e l'amministrazione delle poste estensi dovranno tener conto l'una verso dell'altra sulle lettere che queste due amministrazioni si invieranno vicendevolmente, verranno stabiliti lettera per lettera secondo la seguente scala di progressione di peso:

Saranno considerate come lettere semplici quelle il cui peso non eccederà *sette grammi e mezzo*.

Le lettere che peseranno da *sette grammi e mezzo a quindici grammi* inclusivamente, pagheranno due volte il porto della lettera semplice.

Quelle da *quindici a ventidue grammi e mezzo* inclusivamente, tre volte il porto della lettera semplice, e così di seguito, aggiungendo di *sette grammi e mezzo in sette grammi e mezzo* un porto semplice di più.

ART. 3.

Libertà d'affrancazione.

Quelle persone che vorranno spedire lettere ordinarie, cioè non assicurate, dallo Stato sardo a destino degli Stati estensi e viceversa, potranno a loro scelta lasciare che il porto di dette lettere sia a carico dei destinatari, oppure pagare questo porto anticipatamente fino a destino.

ART. 4.

Tassa delle lettere dell'uno per l'altro Stato.

Le lettere ordinarie, cioè non assicurate, dirette dall'uno dei due Stati a destino dell'altro, saranno sottoposte ad una tassa uniforme di *trenta centesimi* per ogni lettera semplice.

Il prodotto della sopraddetta tassa uniforme di *trenta centesimi* sarà diviso fra le amministrazioni postali dei due paesi nella proporzione di ventun centesimi a profitto dell'amministrazione delle poste sarde, e di nove centesimi a profitto dell'amministrazione delle poste estensi.

Un tale riparto sarà normale per le lettere di maggior peso.

ART. 5.

Tassa eccezionale di confine.

In eccezione a quanto è stabilito dall'articolo precedente per le lettere cambiate fra due uffici di posta non distanti l'uno dall'altro più di trenta chilometri in linea retta, là dove i rispettivi Stati sono contigui, la tassa di esse non sarà che di *venti centesimi*.

Questa tassa verrà divisa per metà tra le due amministrazioni postali sarda ed estense.

ART. 6.

Trattamento dei campioni.

I campioni delle merci, sempre quando siano francati e riconoscibili, andranno soggetti alla tassa delle lettere ordinarie sino al peso di *quindici grammi*, e la progressione loro di peso sarà di *quindici in quindici grammi*, lettera e campione pesati assieme.

ART. 7.

Transiti sardi.

Le lettere spedite per la via dello Stato sardo, sia dagli Stati estensi a destino dei paesi nominati nel quadro annesso alla presente convenzione, sia da questi medesimi paesi a destino degli Stati estensi, saranno cambiate fra l'amministrazione delle poste sarde e l'amministrazione delle poste estensi alle condizioni enunciate nel quadro suddetto.

Accadendo però che qualche corrispondenza di transito non mentovata in detto quadro prendesse la via dei due Stati contraenti, verrà accreditata all'amministrazione speditrice la tassa di porto calcolata sino a quell'ultimo ufficio di confine pel quale essa corrispondenza passerebbe dall'uno all'altro Stato.

ART. 8.

Lettere assicurate.

L'amministrazione delle poste sarde potrà rimettere all'amministrazione delle poste estensi lettere assicurate fino a destino degli Stati estensi.

Dal canto suo l'amministrazione delle poste estensi potrà rimettere all'amministrazione delle poste sarde lettere assicurate a destino dello Stato sardo e di quei paesi esteni nei quali gli abitanti degli Stati estensi possono spedire per la via dello Stato sardo lettere ordinarie, affrancate fino a destino, come dal quadro annesso.

Il porto delle lettere affrancate dovrà essere sempre pagato anticipatamente sino al loro destino, e sarà doppio di quello delle lettere ordinarie, ripartibile però sempre nella proporzione preconvenuta.

ART. 9.

Compenso per lettere assicurate smarrite.

Qualora una lettera assicurata andasse smarrita, l'amministrazione, sul cui territorio ciò fosse accaduto, dovrà sborsare, appena provato il fatto, al mittente od al destinatario a titolo di compenso *lire cinquanta italiane*.

Non si ammetteranno per altro tali riclami, e le due amministrazioni non s'intenderanno obbligate al pagamento del

compenso suddetto quando siano scorsi sei mesi dal giorno dell'impostazione.

(34-A)

ART. 10.

Fogli di stampa.

I fogli di stampa di qualunque genere originari degli Stati sardi per gli Stati estensi, o degli Stati estensi per gli Stati sardi, dovranno sempre essere francati fino a destino, e saranno sottoposti ad una tassa di *cinque centesimi* per ogni pieghetto sotto fascia portante un indirizzo particolare, che non ecceda il peso di *quarantacinque grammi*.

Da *quarantacinque grammi a novanta* la tassa sarà doppia; da *novanta grammi a cento trentacinque* la tassa sarà tripla, e così di seguito.

Questa tassa resterà ad esclusivo profitto dell'amministrazione speditrice.

ART. 11.

Condizioni per fogli di stampa.

I fogli di stampa saranno sottoposti alla medesima tassa fissata per le lettere, qualora non siano stati francati, non siano impostati sotto fascia o contengano alcun che di scritto oltre l'indirizzo, la data e la firma.

ART. 12.

Riserva sui fogli di stampa.

S'intende che le amministrazioni postali dei due paesi si riservano il diritto di non effettuare sul proprio territorio la distribuzione di quelle stampe, a riguardo delle quali non fosse stato adempita alle leggi, ordini e decreti che regolano le condizioni della loro pubblicazione e circolazione tanto negli Stati sardi quanto in quelli estensi.

ART. 13.

Esclusione di altra tassa postale sulle corrispondenze.

Rimane convenuto fra le due parti contraenti, che le lettere, i campioni, i giornali, le gazzette e le opere periodiche che l'amministrazione delle poste sarde e l'amministrazione delle poste estensi si rimetteranno scambievolmente affrancate fino a destino, conforme il disposto della presente convenzione, non potranno, sotto qualsiasi titolo postale, essere gravate nel paese di destino di una tassa o diritto qualsiasi a carico dei destinatari.

Resta del pari convenuto che verun diritto o tassa potrà imporsi a carico dei mittenti sia nello Stato sardo, sia in quello estense, sulle lettere di cui i mittenti stessi, in virtù della

presente convenzione, lasciano che sia pagato il porto dai destinatari.

ART. 14.

Transito in pacchi chiusi.

Il Governo sardo ed il Governo estense si concedono a vicenda il transito in pacchi chiusi a traverso i rispettivi territorii, tanto per le corrispondenze proprie, come per quelle cui servissero di mediatrici le amministrazioni postali sarda ed estense.

Pel trasporto dei pieghi chiusi, di cui sopra, l'amministrazione che lo avrà effettuato riceverà dall'altra, per ogni chilometro esistente in linea retta fra il punto pel quale i pieghi chiusi saranno introdotti ed il punto donde essi usciranno, la somma di *dieci centesimi* per ogni chilogramma di lettere, peso netto, e di *un quarto di centesimo* per ogni chilogramma di giornali ed altri stampati, peso netto, che saranno rinchiusi in detti pieghi.

Questo peso netto si desumerà dai fogli d'avviso che rispettivamente si scambieranno tra le due amministrazioni.

È fatta eccezione pel transito in pacchi chiusi a traverso il ducato di Massa, pel quale transito il Governo estense non chiederà compenso, essendochè il trasporto si effettua scambievolmente per conto delle due amministrazioni postali sarda e toscana, e queste continueranno a trasportare coi loro mezzi i pieghi estensi su quella linea senza domandare alcuna remunerazione.

ART. 15.

Francobolli.

Tanto nel regno sardo quanto nel ducato di Modena il pubblico potrà soddisfare al pagamento dei diritti postali fissati nella presente convenzione, sia per le corrispondenze dei due Stati, sia per quelle di transito, mediante l'applicazione sulle medesime dei francobolli venduti dalle rispettive amministrazioni.

Andrà perduto pei mittenti il valore dei francobolli apposti sulle corrispondenze anzidette quando questo non bastasse a soddisfare pienamente i diritti voluti sulle medesime. Quora però il destinatario esibisca e rilasci all'ufficio postale, da cui ha ricevuto la lettera, la sopra-coperta della medesima o quella parte dell'indirizzo su cui furono apposti i francobolli insufficienti e la cifra della tassa pagata, verrà al destinatario istesso rimborsato il valore dei francobolli suddetti.

ART. 16.

Franchigie postali.

Le corrispondenze esclusivamente di servizio governativo originario del regno sardo pel ducato di Modena o viceversa,

spedite da un'autorità godente franchigia postale ad un'autorità dell'altro Stato favorita di un egual privilegio, saranno rimesse franche.

(34-A)

Qualora l'autorità cui fossero dirette, secondo le leggi del paese, non godesse franchigia, le corrispondenze medesime verranno gravate dall'ufficio di destinazione della sola tassa territoriale. Nel caso contrario le amministrazioni provvederanno particolarmente tra loro giusta la pratica d'uso per la regolarizzazione dei rispettivi conteggi.

Queste corrispondenze dovranno sempre portare sulla soprascritta l'indicazione dell'autorità mittente.

ART. 17.

Liquidazione e saldo dei conti.

Le amministrazioni delle poste sarde ed estensi compileranno trimestralmente i conti risultanti dal cambio delle corrispondenze reciprocamente trasmesse.

I sopraccennati conti, dopo essere stati discussi e concordati dalle due amministrazioni, saranno saldati in moneta sonante alla fine d'ogni trimestre da quella delle due amministrazioni che risulterà debitrice dell'altra.

ART. 18.

Corrispondenze mal dirette e per destinatari partiti.

Le lettere ordinarie od assicurate, i giornali, le gazzette, le opere periodiche e gli stampati d'ogni specie con erroneo indirizzo o mal diretti, saranno senza dilazione alcuna reciprocamente respinti per mezzo dei rispettivi uffici corrispondenti pel peso e pel prezzo per i quali l'ufficio mittente avrà rimesso questi oggetti all'altro ufficio.

Gli oggetti della stessa natura che saranno indirizzati a destinatari, i quali avessero cambiato il luogo di loro dimora, qualora non possano essere con sicurezza istradati, saranno rispettivamente rimessi gravati del porto che avrebbe dovuto essere pagato dai destinatari.

ART. 19.

Rifiuti.

Le lettere ordinarie o assicurate, i giornali, le gazzette, le opere periodiche e gli stampati d'ogni sorta cambiati fra le due amministrazioni sarda ed estense, cadute in rifiuto per ricusa del destinatario, dovranno essere respinti dall'una parte all'altra alla fine d'ogni mese, e più spesso se sarà possibile.

Le lettere ed invii diversi, i cui destinatari non si presentassero, non potranno essere respinti all'ufficio mittente se non dopo lo spazio di tre mesi. Quelli di siffatti oggetti spe-

(34-A)

10

diti in conto verranno resi pel prezzo stesso pel quale saranno stati originalmente computati dall'ufficio mittente.

Quelli che fossero stati spediti franchi saranno respinti senza tassa.

ART. 20.

Esclusione di lettere contenenti oggetti di valore.

Le due amministrazioni, sarda ed estense, non ammetteranno a destino dell'uno dei due paesi o dei paesi al di là veruna lettera contenente, o supposta contenere, oro od argento monetato, gioie o qualunque altro capo sottoposto a diritto di dogana.

ART. 21.

Privativa postale.

Affine di assicurarsi reciprocamente l'integrità del prodotto delle corrispondenze cambiate fra i due paesi, i Governi sardo ed estense si obbligano di impedire con tutti i mezzi che sono in loro potere che queste corrispondenze passino per altra via che quella delle rispettive loro poste.

ART. 22.

Incarichi attribuiti alle due amministrazioni postali.

L'amministrazione delle poste sarde e quella delle poste estensi disegneranno di comune accordo gli uffizi per mezzo dei quali dovrà aver luogo il cambio delle corrispondenze rispettive. Determineranno ancora la forma dei conti mentovati all'art. 17, la direzione delle corrispondenze reciprocamente trasmesse, come pure ogni altra minuta disposizione d'ordine occorrente ad assicurare l'esecuzione delle stipulazioni della presente convenzione.

Resta inteso che le misure d'ordine di sopra indicate potranno essere dalle due amministrazioni modificate ogniquale volta di comune accordo ne riconoscano il bisogno.

ART. 23.

Eventuali modificazioni di prezzo per le corrispondenze estere.

Il Governo sardo si riserva di modificare i prezzi stabiliti nel quadro annesso pel trasporto delle lettere estere nel caso in cui le condizioni di transito per gli altri territorii subissero un cambiamento. In tal caso il Governo sardo si obbliga a passare prontamente al Governo estense ogni ufficiale avviso di conseguenza.

ART. 24.

(34-A)

Durata della convenzione.

La presente convenzione riceverà il suo effetto a cominciare dal primo novembre 1858, e rimarrà in attività per tre anni intieri.

Scorso questo termine, la medesima si considererà prolungata di anno in anno, ove sei mesi prima della scadenza non venga disdetta da una delle parti contraenti.

Durante questi ultimi sei mesi la convenzione continuerà ad avere piena esecuzione in ogni sua parte. Così pure non ne dovranno risentire pregiudizio la liquidazione ed il saldo dei conti che, anche dopo spirato detto termine, dovessero aver luogo fra le due amministrazioni postali.

Art. 25.

Ratifiche.

La presente convenzione sarà ratificata, ed il cambio delle ratifiche avrà luogo a Torino il più presto possibile.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente, e vi hanno apposto l'impronta dei loro stemmi.

Fatta per doppio originale, e firmata a Torino questo giorno trentesimo d'agosto dell'anno mille ottocento cinquantotto;

Ed a Modena, questo giorno quattro settembre dell'anno mille ottocento cinquantotto.

Firmato: BONA.

(L. S.)

Firmato: G. FORNI.

(L. S.)

QUADRO indicante le condizioni con cui saranno cambiate fra l'Amministrazione delle Poste Sarde e l'Amministrazione delle Poste Estensi le corrispondenze spedite dai Paesi esteri, ai quali lo Stato Sardo serve di mediatore per lo Stato Estense e viceversa.

OGGETTO o DESTINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE	CONDIZIONI DELLA FRANCATURA	LIMITE DELLA FRANCATURA	DIRITTI dei quali lo Stato Estense deve tener conto allo Stato Sardo per ogni porto semplice	TASSE APPLICABILI nello Stato Estense alle corrispondenze tanto francate originarie dello Stato Estense quanto a quelle non francate dirette nello Stato Estense
Svizzera	libera	destino	» 41	» 50
Francia ed Algeria	libera	destino	» 71	» 80
Germania, Gran Bretagna e Malta . .				
Belgio e Paesi Bassi				
Spagna, Portogallo e Gibilterra . . .	obbligatoria	confine franco-ispano	» 71	» 80
Tunisi, Alessandria d'Egitto, Bey- ruth, Giaffa, Mersina, Latachia, Alessandretta, Tripoli di Soria, Smirne, Metelino, Dardanelli, Gal- lipoli, Costantinopoli, Varna, Gal- latz, Sulina, Tultscha, Ineboli, Si- nople, Samsun, Trebisonda e Kera- sunda per mezzo dei vapori rego- lari del Levante	libera	destino	1 01	1 10
Stati Uniti d'America	libera	destino (*)	1 21	1 50
Oltre mare in genere {	recate ne' porti sardi	obbligatoria	» 41	» 50
	recate ne' porti francesi		» 71	» 80
	recate ne' porti inglesi		1 21	1 50
STAMPATI				
<i>per ogni porto semplice di 45 grammi o frazione tanto in andata come in ritorno.</i>				
Svizzera, Belgio, Gran Bretagna e Malta			» »	» »
Francia ed Algeria, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e Gibilterra . . .			» 08	» 10
Oltre mare in genere			» 18	» 20

(*) Per gli Stati Uniti non si possono assicurare lettere.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui soprascritta convenzione postale, ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata, confermata e ratificata, come per le presenti l'accettiamo, confermiamo e ratifichiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il nostro reale sigillo.

(34-A)

Dato dal nostro reale palazzo di Torino addì 18 del mese di settembre mille ottocento cinquantotto.

VITTORIO EMANUELE

Per parte del Re

Il Presidente del Consiglio dei ministri
ministro segretario di Stato per gli affari esteri

C. CAVOUR.

Per copia conforme all'originale

Pel segretario generale
Il segretario particolare capo di divisione

BARBARA.